



1

SENT. 330/07
CONT. 192/05
CRON. 4609/07
REP. 511/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Carlo	CARDI	Presidente rela ore
Dott. Emilia	GRASSI	Giudice
Dott. Franco	PASTORELLI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1927/2005 R.G. posta
in deliberazione all'udienza collegiale del 27/03/07

promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in C.SO
[REDACTED] presso e nello studio dell'avv.
GONFIOTTI VALENTINA che lo rappresenta e difende;

ATT DRE

contro:

[REDACTED]
PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T.

elettivamente domiciliata in CORSO MAZZINI, 40 - LIVORNO,
presso e nello studio dell'avv. GENOVESI CINZIA che la
rappresenta e difende;

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 1927/2005 1
R.G.



2

CONVENUTA

████████████████████ A elettivamente domiciliato in
VIA DI FRANCO 9 - LIVORNO, presso e nello studio dell'avv.
BERNARDO PAOLA che lo rappresenta e difende;

CHIAMATO IN CAUSA

in punto a:

"153999 - Altri istituti di diritto societario soggetti al d.l.vo n.
5/2003"

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: " Voglia l'Ill.mo
Tribunale Civile di Livorno, contrariis relectis, dandosi atto che
il sig. ██████████ si dichiara pronto, in ipotesi venga accolta la
domanda di nullità o risoluzione contrattuale, a restituire i titoli
in oggetto: - In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità
per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. e 70 per
illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 c.c. stante la violazione
degli artt. 21 d. lgs. Cit., nonché degli artt. 28 e 29 del
Regolamento Consob n. 11522/98, ovvero in subordine
pronunciare l'annullamento ex art. 1439, 1394 e 1395 c.c., dei

██████████

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 1927/2005 2

R.G.



3

contratti di compravendita in data 3 settembre 2001 obbligazioni Argent 10,5% EUR 04, (cod. titolo XS0113833510) per euro 31.000,00, tra il Signor [redacted] e la Banca [redacted], filiale di Livorno; b) 1) la banca [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, a restituire al sig. [redacted] la somma di euro 29.477,42 oltre agli interessi legali dalla data dell'addebito sul suo conto corrente fino al saldo, ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c.; - in via ulteriormente subordinata: a) accertare e dichiarare la risoluzione dei contratti di compravendite di titoli obbligazionari Argentina, come già sopra descritti per inadempimento ex art. 1453 e 1176 comma 2 c.c. intervenuti tra [redacted] e la Banca [redacted] e conseguentemente, b) condannare Banca [redacted], in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire il danno subito dal Sig. [redacted] nella misura seguente: - euro 29.477,42 addebitati in data 3/9/00 sul conto corrente n. 0620100699, oltre gli interessi legali dal versamento fino al saldo ed oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c., o quell'altra somma maggiore o minore che risultasse in corso di causa; in via di ulteriore subordinazione: a) dichiarare in ogni caso la responsabilità da fatto illecito della Banca [redacted] e conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore nella misura di euro 29.477,42, a titolo di restituzione degli importi versati per le

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 1927/2005 3

R.G.



5

Le parti prendono le conclusioni di cui sopra nell'ambito del giudizio, documentalmente istruito (all'udienza di discussione, parte attrice, che sola aveva dedotto prove costituenti, ha chiesto la conferma dell'ordinanza del G.R. che non le aveva ammesse), introdotto da [redacted] nei confronti di Banca [redacted] [redacted], in relazione all'acquisto in data 3.9.2001 di € 31.000,00 di obbligazioni Argent 10,5% E JR 2004. La banca resiste alla domanda azionata, e chiama in giudizio [redacted], facendo valere la polizza n. 250752639; la compagnia contesta l'operatività della polizza assicurativa. Quanto allo svolgimento del processo ed alle argomentazioni portate dalle parti alle rispettive conclusioni si fa rinvio, ex art. 16V comma d.lgs. n. 5/2003, agli scritti conclusivi.

Il rapporto processuale principale.

Preliminarmente, il Tribunale non ravvisa la sussistenza di ragioni per revocare l'ordinanza con la quale il giudice relatore in data 13.7.2006 ha rigettato l'eccezione di estinzione sollevata da [redacted] la relativa istanza della banca, non specificamente sostenuta da motivi a confutazione delle argomentazioni svolte dal giudice relatore, non trova pertanto accoglimento.

La prima contestazione attorea, in ordine logico, consiste nella nullità derivata dal contratto di acquisto dei bonds in ragione della nullità, ex art. 23, I comma d.lgs. n. 58/1998, del contratto di prestazione dei servizi di investimento (cd. contratto quadro), per difetto di forma scritta.



6

La banca eccepisce la tardività della pretesa; la difesa dell'attore fa rilevare di averla tempestivamente introdotta con la memoria ex art. 6 del 14.9.2005 (pag. 8).

L'eccezione non trova accoglimento: con la memoria di replica l'attore è legittimato a proporre le nuove domande (tale essendo quella di nullità del contratto quadro, non riguardata dall'atto di citazione) che siano conseguenza delle difese (eccezioni e nuove difese) proposte da convenuto. Valuta il Tribunale che la fattispecie ricorra nel caso controverso.

Nella fattispecie è accaduto che il risparmiatore prima di instaurare il giudizio ha inviato alla banca lettera di contestazione (doc. 3). La risposta della banca (doc. 4) è stata del seguente tenore: "dagli accertamenti effettuati è emerso che l'esecuzione dell'operazione in oggetto risulta conforme a quanto da voi disposto per scritto e risulta preceduta dall'espletamento degli obblighi di informativa previsti".

L'attore aveva pertanto motivo di fare affidamento, all'atto della introduzione in giudizio, sulla esistenza delle richiamate disposizioni scritte. Quando poi ha appreso, dalle difese giudiziali della banca in comparsa di costituzione e risposta, della inesistenza di contratto quadro stipulato per iscritto (e della assenza di ordine scritto di acquisto) ha fatto valere con la memoria ex art. 6 la nullità del contratto quadro per vizio di forma (vedasi pag 8 memoria).

La domanda di nullità risulta fondata, la convenuta non essendo



7

stata in grado di produrre il contratto quadro.

La banca è tenuta conseguentemente a restituire all'attore la somma a suo tempo versata a titolo di prezzo per l'acquisto delle obbligazioni, ed oneri accessori, maggiorata di interessi legali dalla data di esborso al saldo.

Le parti daranno corso, con riferimento alla operazione 3.9.2001, alle restituzioni di titoli e interessi medio tempore percepiti alla luce della dichiarata nullità del contratto quadro.

La dichiarata nullità assorbe ogni altra pretesa.

Le spese processuali, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il rapporto processuale accessorio di garanzia.

Banca e assicurazione controvertono sull'ambito della copertura assicurativa della polizza n. 250752639 stipulata inter partes ed avente ad oggetto (nella parte I della Sez. II, vedasi pagg. 1 e segg. doc. 8 parte convenuta) la "responsabilità civile professionale dell'istituto di credito", in forza della quale la compagnia si è obbligata "a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi-clienti in conseguenza di errori accidentalmente commessi dai propri dipendenti...nell'espletamento delle pratiche attinenti lo svolgimento dell'attività bancaria" (art. 2 condizioni particolari). L'assicurazione, secondo le previsioni di



cui all'art. 3 bis (garanzie aggiuntive) punto 2 "vale anche...per le perdite patrimoniali derivanti dall'espletamento delle attività di intermediazione, negoziazione, amministrazione e custodia di valori mobiliari e strumenti finanziari".

La terza chiamata eccepisce la mancanza di copertura assicurativa sulla base della clausola n. 5 delle condizioni particolari di polizza, che prevede quanto segue: "l'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali derivanti da...richieste di risarcimento volte ad ottenere il rimborso del controvalore dei titoli o dei valori, oggetto dell'operazione bancaria o dei servizi accessori assicurati da cui ha tratto origine il danno". La banca sostiene al contrario, valorizzando sia l'interpretazione letterale che i canoni interpretativi ex artt. 1362 e segg. cod. civ., la riferibilità della clausola di esclusione della garanzia alla sole operazioni bancarie, e non anche alle operazioni di intermediazione e negoziazione di valori mobiliari e strumenti finanziari.

Tale ultima prospettazione merita accoglimento. Non vale osservare, con la Compagnia, che la banca è oggi, dopo l'introduzione del T.U bancario, soggetto abilitato a compiere oltre all'attività bancaria anche ogni altra attività finanziaria, ivi compreso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento disciplinate dal TUF, per farne derivare che "operazione bancaria" è espressione che deve essere intesa come sinonimo di "attività posta in essere da un soggetto

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 1927/2005 8

R.G.



9

bancario".

Giova infatti rilevare, in primo luogo, che il criterio di interpretazione letterale della clausola di esclusione della responsabilità -riferendosi la stessa alla "operazione bancaria" avente ad oggetto titoli o valori- orienta nel senso di escludere le operazioni effettuate nell'ambito della prestazione di "servizi di investimento" quali definiti dall'art. 1, V comma TUF, tra i quali rientra l'attività di cui si controverso nel presente giudizio.

In secondo luogo, come esattamente fa rilevare la banca, l'interpretazione dei contraenti può desumersi dal raffronto tra il contratto di assicurazione vigente all'atto dell'evento e quello (n. 9455796) in precedenza stipulato inter partes (prodotto quale doc. n. 10, in allegato alla mercoria depositata in 20.12.2005). Anche tale primo contratto, che pur escludeva (art. 5 lett. c) "l'attività di intermediazione e amministrazione mobiliare", prevedeva (alla lett. e seguente) l'esclusione delle perdite patrimoniali derivanti da richieste di risarcimento volte ad ottenere "il rimborso del controvalore dei titoli o dei valori, oggetto dell'operazione bancaria o dei servizi accessori assicurati da cui ha tratto origine il danno". È evidente che in tale contratto oggetto dell'esclusione della copertura assicurativa è, propriamente, l'operazione bancaria. Vi è pertanto motivo di ritenere che quando le parti, sostituendo il contratto con altro precedente, a differenza del primo, la inclusione della garanzia per le operazioni di intermediazione ed amministrazione

10

mobiliare, hanno mantenuto inalterata la stessa clausola concernente l'esclusione della operazione bancaria, non abbiano inteso attribuire a tale clausola un ambito diverso rispetto a quello ad origine pattuito (per incidens, perché la problematica qui non rileva, si rileva che nell'originario contratto i "servizi accessori" esclusi afferivano pur essi alle operazioni bancarie, senza possibilità di interferenza con la nozione di servizi accessori fatta propria dall'art. 1, VI comma TUF, tali ultime attività essendo prive di copertura in ragione del disposto di cui alla lettera c art. 5 sopra citato).

Da ultimo, si rileva che aderire alla tesi della terza chiamata equivarrebbe in buona sostanza a privare di causa la polizza nella parte afferente la garanzia aggiuntiva di cui al nuovo n. 3 bis n 2, essendo anche ipotizzare tra le attività ivi previste ipotesi produttive di danno diverse da quelle richiamate dalla clausola di cui all'art. 5 lett c), ipotesi che la Compagnia richiama genericamente (pagg. 5-6 memoria di controreplica depositata il 9.3.2006), in luogo di specificamente individuare.

Per le considerazioni ora svolte, la domanda di garanzia risulta fondata. Le spese di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di revoca dell'ordinanza 13.7.2006 di rigetto della eccezione di estinzione del giudizio.

Dichiara la nullità, ex art. 23 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 48, del

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO - N° 1927/2005 10

R.G.



11

contratto di prestazione di servizi di investimento concluso tra [redacted] e Banca [redacted] s.p.a. e, conseguentemente, condanna la banca convenuta a restituire all'attore la somma di € 29.477,42, oltre interessi legali dal 3.9.2001 al pagamento.

Condanna la convenuta a pagare le spese processuali di parte attrice, che liquida in € 6.000,00 per diritti ed onorar e spese generali, € 12,50 per spese imponibili, € 357,53 per spese esenti, oltre accessori di legge.

Dichiara [redacted] a tenere indenne la Banca [redacted] pagamenti di cui sopra.

Condanna la terza chiamata a pagare alla convenuta e spese processuali, che liquida in € 117,83 per spese, € 2.914,00 per diritti, € 1.880,00 per onorari, oltre spese generali, CPA e IVA.

Così deciso in Camera di Consiglio il 27 marzo 2007

Il Presidente relatore

Dott. Carlo Cardi

Carlo Cardi

SE. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot.ssa Anna M.L. Azitani Mura

Depositato in Cancelleria
Livorno

06 APR. 2007



SE. CANCELLERIA
Dot.ssa Anna M.L. Azitani Mura